

Pieve di Soligo, 02.10.2025

Informativa n. 15

## OGGETTO: novità del periodo

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Comunicazione della pec degli amministratori per le società: nuovi orientamenti pubblicati dalla Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato</p> | <p>In riferimento al tema della <u>comunicazione degli indirizzi pec<sup>1</sup> degli amministratori di società<sup>2</sup></u>, sul quale abbiamo in passato segnalato le differenti posizioni fra alcune Camere di Commercio e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati appena pubblicati i nuovi orientamenti della Commissione citata, che riassumiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all’obbligo sono soggetti tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi; sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione;</li> <li>• l’amministratore/liquidatore può comunicare quale proprio indirizzo pec: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un proprio domicilio digitale personale; tale domicilio digitale personale può essere utilizzato per le cariche ricoperte in diverse società oppure può essere utilizzato un domicilio digitale diverso per ogni carica ricoperta in diverse società;</li> <li>b) lo stesso domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica; in tal caso la pec della società (già iscritta nella visura camerale societaria) diventa il domicilio digitale anche dell’amministratore.</li> </ul> </li> </ul> <p>Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina, conferma o rinnovo oppure modifica dei patti sociali di società di persone, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025);</li> <li>• <u>non è previsto un termine di scadenza</u> per la comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025 (per società, quindi, già esistenti al 01/01/2025).</li> </ul> <p>Ricordiamo, in riferimento all’ultimo punto citato, che il Ministero con due Note successive (n. 43836/2025 e n. 127654/2025), aveva prima imposto il termine del 30/06/2025 e, successivamente, il termine del 31/12/2025.</p> |
| <p>Carte ricaricabili (voucher/buoni) per l'acquisto di carburante: sono buoni corrispettivo multiuso</p>                                                                      | <p>L'Agenzia delle Entrate, in una risposta ad interpello del 10/09/2025 n. 235, ha chiarito che le carte prepagate per l'acquisto di carburante (ad esempio assegnate ai dipendenti quali fringe benefit), sono dei buoni corrispettivo <u>multiuso</u> in quanto, al momento dell’emissione, non sono noti tutti i dati necessari (la natura, qualità, quantità nonché l’aliquota IVA) per la fatturazione. Ciò comporta, secondo le regole di trattamento dei buoni “multiuso”, che l’operazione sarà rilevante ai fini IVA <u>solo all'atto dell'acquisto del carburante da parte del beneficiario del buono</u>: in quel momento infatti si conoscerà la tipologia di carburante e la quantità acquistata e potrà essere emessa la fattura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Per le società quotate a controllo pubblico resta lo split payment</p>                                                                                                      | <p>Nella nostra precedente informativa n. 11, avevamo riportato la novità riguardante le società quotate al FTSE Mib di Milano, verso le quali non era più necessario (a partire dal 01/07/2025) emettere fatture in split payment. L’Agenzia Entrate, nel recente “Telefisco” a cura del Sole 24Ore, ha però puntualizzato che, <u>se tali società sono iscritte anche nell’elenco delle società controllate da una Pubblica amministrazione</u>, allora lo split payment si deve continuare ad applicare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>“Conto Termico 3.0”: pubblicato il decreto ministeriale</p>                                                                                                                 | <p>Informiamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 26/09/2025, il decreto ministeriale (DM 7 agosto 2025) relativo al nuovo Conto Termico 3.0<sup>3</sup> che <b>entrerà in vigore</b> il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ovvero <b>il 25/12/2025</b>.</p> <p>Fino a quest’ultima data, le domande di accesso agli incentivi continuano a funzionare con le “vecchie” regole del Conto Termico 2.0.</p> <p>Ricordiamo che gli incentivi del Conto termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Cosiddetto “domicilio digitale”

<sup>2</sup> Società di capitali e società di persone

<sup>3</sup> Per i dettagli sulla misura, si veda il sito del GSE <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico> e la ns. circolare n. 13/2025

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nuovo bonus elettrodomestici (introdotto dalla Legge di bilancio 2025)</p>                                 | <p>È stato pubblicato (G.U. n.224 del 26-9-2025) il decreto 3 settembre 2025, del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, con le “Disposizioni in materia di contributo per l'acquisto di grandi Elettrodomestici”.</p> <p>Si elencano le principali disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per usufruire del bonus, va consegnato al venditore, un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia di quello da acquistare e di classe energetica inferiore</li> <li>• gli elettrodomestici acquistabili sono i seguenti <ul style="list-style-type: none"> <li>○ lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A;</li> <li>○ forni di classe energetica non inferiore alla A;</li> <li>○ cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B;</li> <li>○ lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C;</li> <li>○ asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C;</li> <li>○ frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D;</li> <li>○ piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell'allegato I. del regolamento (UE) n. 66/2014.<sup>4</sup></li> </ul> </li> <li>• La domanda del bonus va effettuata telematicamente su una piattaforma predisposta dal Ministero (ad oggi non ancora attiva) con la quale verrà rilasciato un “voucher” da presentare al negoziante il quale applicherà uno lo sconto in fattura di pari importo;</li> <li>• Il contributo vale per un solo elettrodomestico per beneficiario; il voucher può coprire fino al 30% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di € 100 (€ 200 euro se il nucleo familiare ha un Isee inferiore a 25.000 euro annui).</li> </ul> <p>Per la completa funzionalità del beneficio, dovranno essere emanati uno o più decreti direttoriali, da parte del Ministero, per stabilire quando e come entrerà in funzione la piattaforma online mediante cui l’utente finale potrà fare richiesta del voucher.</p> |
| <p>Legge delega in tema di intelligenza artificiale (L. 132/2025, pubblicata nella G.U. 25.9.2025 n. 223)</p> | <p>E’ stata pubblicata la legge in oggetto, che entrerà in vigore il prossimo 10/10/2025, che contiene disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (IA), e che sarà seguita da diversi decreti attuativi.</p> <p>Fra le varie disposizioni contenute nella nuova legge, si segnala, in riferimento all’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali, l’articolo 13, che prevede che l’uso dell’IA debba essere limitato a funzioni strumentali e di supporto, senza che l’IA sostituisca l’intelletto umano, che deve essere prevalente.<sup>5</sup> Il professionista dovrà informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

<sup>4</sup> N.B.: per quanto riguarda la classificazione energetica delle tipologie di elettrodomestici elencate, il decreto ministeriale fa riferimento a svariati Regolamenti UE, specifici per ogni tipologia di elettrodomestico

<sup>5</sup> Un potenziale rischio, nell’utilizzo “senza filtro” dell’IA, è quello relativo al grado di affidabilità dei risultati prodotti dall’IA in ambito professionale (ad esempio per la produzione di un parere). E’ sempre necessario che il professionista non adotti in modo “acritico” la risposta ottenuta dall’IA ma eserciti un controllo puntuale delle risposte ricevute; ciò al fine di evitare un comportamento superficiale, che potrebbe causare danni al cliente.